

CODICE PENALE
PER GLI STATI
DI PARMA PIACENZA
E GUASTALLA



P A R M A
DALLA DUCALE TIPOGRAFIA
MDCCCXXVII



MDCCCXXVII

Codice penale per gli Stati del Ducato di
Parma, Piacenza e Guastalla,

emanato per volontà di

Maria Luigia

Principessa Imperiale ed Arciduchessa d'Austria
Duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla.



Dato in Parma, 1 dicembre 1827, su disposizione del
Ministro per gli Affari Interni Palladio Melegari, Barone di Varano.

CODICE PENALE DEL DUCATO DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA

INDICE

CAPO I	
Regole generali	5
CAPO II	
Dei delitti contro la Religione	8
CAPO III	
Dei delitti contro lo Stato	9
CAPO IV	
Dei delitti contro la Pubblica Autorità	10
CAPO V	
Dei delitti contro la persona	11
CAPO VI	
Dei delitti contro il patrimonio	12

CAPO I

Regole generali

1. Delle cause di giustificazione.- Non vanno soggette a pena le trasgressioni della legge, se l'imputato:

- a) trovavasi in istato di assoluta incapacità di intendere e di volere quando commise l'azione o l'omissione;
- b) non aveva ancora compiuto il decimo anno d'età;
- c) una forza esterna e irresistibile lo spinse all'atto nonostante il dissenso della sua volontà;
- d) ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa;
- e) ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo;
- f) ha commesso l'atto nell'adempimento di un ordine legittimo della Pubblica Autorità.

2. Circostanze aggravanti.- Sono circostanze aggravanti:

- a) l'avere agito per motivi abietti o futili;
- b) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro ovvero la impunità di un altro reato;
- c) l'aver agito con crudeltà verso le persone;
- d) l'aver agito mediante l'utilizzo di veleni;
- e) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
- f) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto Cattolico, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
- g) la recidiva.

L'accertamento della circostanza aggravante comporta l'aumento della pena edittale sino a un terzo, secondo l'equo apprezzamento del giudice.

In circostanze di straordinaria gravità, il giudice ha facoltà di proporre al Ministro per gli Affari Interni l'irrogazione di pene supplementari.

3. Circostanze attenuanti.- Sono circostanze attenuanti:

- a) l'essere motivati da un alto valore morale o sociale;
- b) aver agito per ira derivata dal comportamento altrui;
- c) aver riparato il danno con risarcimento o restituzione, o aver concorso ad attenuarne gli effetti;
- d) la piena confessione.

L'accertamento della circostanza attenuante comporta la diminuzione della pena edittale sino a un terzo, secondo l'equo apprezzamento del giudice. Qualora siano accertate due o più circostanze attenuanti, la pena può essere ridotta fino alla metà. Ai fini del computo, l'ergastolo è considerato pari a quaranta anni di carcere.

4. Delitto tentato.- Chi compie atti idonei, diretti a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole di delitto tentato è punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla

legge è stabilita per il delitto la pena di morte; con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi, secondo il prudente apprezzamento del giudice.

5. Concorso di persone nel reato.- Quando più persone concorrono nel medesimo delitto, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. Costituisce aggravante l'essere il promotore del reato; costituisce attenuante l'aver avuto una minima partecipazione al reato.

6. Dolo.- Il delitto è doloso quando il soggetto ha piena coscienza e volontà delle proprie azioni od omissioni.

7. Colpa.- Il delitto è colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia.

Il reo di delitto colposo è punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte; con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi, secondo il prudente apprezzamento del giudice.

8. Pubblici ufficiali.- Sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, i militari delle forze armate ducali e i gendarmi.

9. Risarcimento del danno.- Se dalla condotta criminosa è derivato un danno al soggetto offeso, colui che ha commesso il reato è tenuto a risarcire il danno. La quantificazione del danno è valutata dal giudice secondo il suo equo apprezzamento.

10. Cauzione.- Qualora il giudice ne ravvisi l'opportunità, può concedere al condannato di versare una congrua cauzione, sostitutiva della pena detentiva.

11. Lavori forzati.- Qualora l'imputato si mostri particolarmente collaborativo con la Giustizia Ducale, e in presenza di attenuanti, il giudice può disporre in alternativa alla pena detentiva una condanna al lavoro punitivo, di durata pari a quella della detenzione prevista.

12. Oblazione.- Nei reati di minore lesività per i quali la legge stabilisce una pena massima di tre anni di carcere o in alternativa il pagamento di una ammenda, l'imputato può fare richiesta di oblazione al giudice preposto.

Con essa l'imputato richiede di pagare, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda stabilita dalla legge per il reato commesso, oltre alle spese del procedimento e ad eventuali risarcimenti del danno. L'oblazione, qualora sia concessa, è causa di estinzione del reato.

Essa non è ammessa per i reati contro lo Stato, la Religione e la Pubblica Autorità.

È facoltà del giudice preposto, avuto riguardo alla gravità del fatto, respingere con ordinanza la domanda di oblazione.

13. Patteggiamento.- Qualora l'imputato e la pubblica accusa trovino un accordo preliminare sull'entità della pena da scontare, può essere fatta una richiesta di patteggiamento. Esso si risolve in una rinuncia dell'imputato a contestare l'accusa in cambio di uno sconto sulla pena prevista, fino a un terzo. Nel caso in cui la pena prevista sia la morte, in assenza di aggravanti può essere previsto l'ergastolo. Nel caso in cui la pena prevista sia l'ergastolo, in assenza di aggravanti la pena può essere ridotta a trenta anni di carcere.

Nel caso in cui l'imputato collabori attivamente a sventare ulteriori crimini, ovvero a punire i

colpevoli di reati pregressi, la pena può essere ridotta sino a due terzi.

14. Processo breve.- Qualora un imputato sia arrestato dalla Pubblica Autorità in flagranza di reato, diretta o indiretta, o in seguito a confessione, ovvero qualora sussistano evidenti indizi di colpevolezza, per reati punibili con la sola sanzione pecuniaria, il pubblico ufficiale in comando ha la facoltà di imporre direttamente una sanzione pecuniaria di opportuna entità in luogo del rinvio a giudizio. L'imputato ha facoltà di richiedere di sostenere egualmente il procedimento giudiziario tuttavia, qualora venga riconosciuto colpevole in sede di giudizio, perderà il diritto ad ogni circostanza attenuante e dovrà sostenere gli oneri processuali.

15. Rei incapaci di intendere e di volere.- Qualora un imputato risultasse in stato di assoluta incapacità di intendere e di volere nel momento in cui ha compiuto il reato, egli non sarà considerato colpevole. Tuttavia, sarà internato in manicomio criminale per una durata almeno pari a quella della pena minima prevista per il reato.

Qualora un imputato risultasse incapace di intendere e di volere o comunque di sottostare agli interrogatori di garanzia ed al procedimento penale, sarà trattenuto in idonea struttura di detenzione sino al suo eventuale miglioramento; indi, si procederà come di norma.

Le condizioni di salute dell'imputato devono essere attestate da un medico regolarmente iscritto all'albo o da una commissione di medici iscritti all'albo; secondo la valutazione del giudice preposto.

16. Rei minori di anni dieci.- Qualora un minore di anni dieci compia un reato, egli non dovrà risponderne penalmente. Tuttavia, le sanzioni pecuniarie connesse al delitto saranno a carico del tutore legale, e il giudice potrà stabilirne la revoca della patria potestà ed il conseguente collocamento in orfanotrofio. La revoca della patria potestà è mandatoria qualora il minore di anni dieci sia coinvolto in reati che possono prevedere la pena capitale.

17. Giurisdizione Ducale.- I tribunali del ducato di Parma, Piacenza e Guastalla sono titolati a perseguire gli imputati per reati compiuti:

- a) nel territorio del Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, comprese le sue extraterritorialità quali ambasciate e navi militari;
- b) da sudditi del Ducato di Parma Piacenza e Guastalla, ovunque tali delitti siano perpetrati;
- c) ai danni del Sovrano, dello Stato e dei sudditi del Ducato di Parma Piacenza e Guastalla, ovunque tali delitti siano perpetrati.

CAPO II

Dei delitti contro la Religione

18. Stregoneria.- Chiunque utilizzi incanti o abilità mistiche senza finalità benevole, è punito con la multa da una moneta d'argento a dieci monete d'oro.

Qualora gli incanti o l'uso di abilità mistiche sia posto in essere da una creatura sovrannaturale o contro il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, i suoi funzionari o la Santa Chiesa Cattolica, l'autore del reato è punito con la morte.

19. Blasfemia.- Chiunque pubblicamente

- a) bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro Dio, i Santi o la Chiesa Cattolica,
- b) danneggia oggetti od arredi sacri,
- c) disturba funzioni religiose Cattoliche,
- d) ingiuria un ministro di culto Cattolico nell'esercizio delle sue funzioni,

è punito con la multa da una moneta d'argento a dieci monete d'oro. In caso di recidiva, alla sanzione maggiorata come da aggravante si aggiunge la fustigazione pubblica.

CAPO III

Dei delitti contro lo Stato

20. Lesa Maestà.- L'attentato, la cospirazione e qualunque atto lesivo della dignità e della sovranità del Monarca o da chi ne fa le veci in una determinata occasione pubblica, è punito con la fustigazione pubblica e la multa da dieci monete d'oro a cinquanta monete d'oro. Nei casi più grave è comminata la pena di morte o l'ergastolo, secondo l'equo apprezzamento del giudice.

21. Alto tradimento.- Chiunque attentì alla vita o all'integrità personale del Sovrano o dei funzionari ducali è punito con la morte. In nessun caso possono essere stabilite pene alternative alla pena capitale per tale reato.

22. Tradimento.- Chiunque compia atti lesivi contro l'integrità, l'unità, la sicurezza e la prosperità del Ducato o appoggi i nemici del Ducato, fornendo loro aiuto e sostegno ovvero, se militare o funzionario ducale, venga meno ai suoi giuramenti di fedeltà al Sovrano, è punito con la morte.

23. Costituzione di banda criminale.- Chiunque costituisca un gruppo di persone, segreto o pubblico che sia, con il fine di compiere reati ovvero sovvertire l'ordine costituito, civile o religioso, è punito con la reclusione da due anni a dieci anni o con la multa da una moneta d'oro a quindici monete d'oro. Nei casi più grave è comminata la pena di morte o l'ergastolo, secondo l'equo apprezzamento del giudice. È interdetto a vita dai pubblici uffici.

24. Corruzione.- Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio o l'omissione delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da due anni a dieci anni o con la multa da una moneta d'oro a quindici monete d'oro. È interdetto a vita dai pubblici uffici. La stessa pena si applica al corruttore.

25. Concussione.- Il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione un anno a sei anni o con la multa da tre monete d'argento a dieci monete d'oro. È interdetto a vita dai pubblici uffici.

26. Spionaggio.- Chiunque divulghi segreti concernenti la sicurezza dello Stato a nazioni estere o a spie, è punito con la morte se il crimine è compiuto in tempo di guerra. Qualora il reato sia perpetrato in tempo di pace può essere comminato l'ergastolo, secondo il prudente apprezzamento del giudice.

27. Procurato allarme.- Chiunque, annunciando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti e persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa da una moneta di argento a cinque monete d'oro.

28. Contrabbando.- Chiunque commerci o detenga a qualunque titolo merci di contrabbando è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa da una moneta di argento a cinque monete d'oro.

CAPO IV

Dei delitti contro la Pubblica Autorità

29. Offesa a pubblico ufficiale.- Chiunque offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale è punito con la reclusione un anno a sei anni o con la multa da tre monete di argento a dieci monete d'oro.

La pena è aumentata di un terzo se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.

30. Minaccia a pubblico ufficiale.- Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da un anno a sei anni o con la multa da tre monete di argento a dieci monete d'oro.

31. Falsa testimonianza.- Chiunque afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato da un pubblico ufficiale, è punito con la reclusione da un anno a sei anni o con la multa da tre monete di argento a dieci monete d'oro.

CAPO V

Dei delitti contro la persona

32. Omicidio.- Chiunque cagiona la morte di una persona, è punito con la morte. Qualora si ravvisino una o più circostanze attenuanti, è punito con l'ergastolo.

33. Lesione.- Chiunque cagiona ad alcuno una lesione, dalla quale deriva una malattia o una menomazione invalidante nel corpo o nella mente, temporanea o permanente, è punito con la reclusione da un anno a dieci anni o con la multa da una moneta d'oro a venti monete d'oro.

34. Calunnia.- Chiunque affermi il falso, anche se in forma anonima o sotto falso nome, danneggiando l'onore e la dignità di una persona, è punito con la reclusione da un anno a sei anni o con la multa da tre monete d'argento a dieci monete d'oro.

35. Circonvenzione d'incapace.- Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da un anno a sei anni o con la multa da tre monete d'argento a dieci monete d'oro.

36. Danno alla persona.- Chiunque produca un danno alla persona o ne limiti la libertà, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa da una moneta di argento a cinque monete d'oro.

37. Truffa.- Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa da una moneta di argento a cinque monete d'oro. La pena è aumentata di un terzo se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

CAPO VI

Dei delitti contro il patrimonio

38. Rapina.- Chiunque s'impossessa impiegando minacce di qualsiasi genere della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da un anno a sei anni o con la multa da tre monete di argento a dieci monete d'oro.

39. Furto.- Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa da una moneta di argento a cinque monete d'oro.

40. Danneggiamento.- Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa da una moneta di argento a cinque monete d'oro.

41. Mancato pagamento.- Chiunque, avendo contratto un'obbligazione documentata e non avendo adempiuto nel termine convenuto dalle parti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa da una moneta di argento a cinque monete d'oro.

